



COMUNE DI CARMIANO

(Provincia di LECCE)

**REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE, FISICO-MOTORIE
E LUDICO-MOTORIO-RICREATIVE PER TUTTI
E MODALITÀ DI GESTIONE ED USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Allegato alla Delibera C.S. coi poteri del Consiglio Comunale nr. 12 del 23/07/2020

Sommario

Art. 1 - Oggetto, riferimenti normativi e definizioni	3
Art. 2 - Finalità ed Obiettivi dell'attività di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive, fisico-motorie e ludico-motorie-ricreative	4
Art. 3 - Classificazione degli Impianti Sportivi e relative forme di gestione	4
Art. 4 - Principi generali relativi alla gestione	5
Art. 5 - Criteri di utilizzo degli impianti sportivi.....	6
Art. 6 - Modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e soggetti affidatari.....	6
Art. 7 - Criteri informativi per affidamento della gestione a soggetti terzi e requisiti per la valutazione dei soggetti richiedenti	7
Art. 8 - Convenzione	7
Art. 9 - Utilizzo di palestre scolastiche.....	8
Art. 10 - Obblighi, oneri e responsabilità a carico dei Gestori	8
Art. 11 - Durata.....	9
Art. 12 - Canone.....	9
Art. 13 - Uso degli impianti da parte del Comune per manifestazioni	10
Art. 14 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti.....	10
Art. 15 - Manutenzioni	11
Art. 16 - Orario di Apertura	11
Art. 17 - Pubblicità, cartellonistica e segnaletica indicativa.....	11
Art. 18 - Custodia.....	12
Art. 19 - Revoca	12
Art. 20 - Presa in consegna e restituzione dell'impianto	13
Art. 21 - Responsabilità del Procedimento - RUP/DEC.....	13
Art. 22 - Norme di rinvio	13

Art. 1 - Oggetto, riferimenti normativi e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 33/2006 e ss.mm.ii. recante "*Norme per lo sviluppo dello Sport per tutte e per tutti*", la promozione delle attività sportive, fisico-motorie, ludico-motorio-ricreative e le modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di CARMIANO.

2. Le principali norme di riferimento sono:

- L. 27 dicembre 2002 nr. 289 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*" art. 90 commi 24-25-26, come modificato dall'art. 4 della L. 17 dicembre 2014 n. 146;
- L.R. 4 dicembre 2006 nr. 33 "*Norme per lo sviluppo dello Sport per tutte e per tutti*";
- L.R. 19 novembre 2012, nr. 32 "*Norme per lo sviluppo dello Sport per tutte e per tutti - Modifiche e integrazioni*";
- L.R. 18 maggio 2017, nr. 14 "*Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell'Attività Fisica Adattata (AFA) - Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello Sport per tutte e per tutti)*".

Nel seguito, ove non diversamente ed espressamente indicato, si indicherà per comodità come Legge Regionale la vigente ultima formulazione della L.R. nr. 33/2006.

3. Si definiscono:

- **sport e attività fisico motorie**: qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo la formazione, l'educazione, l'espressione, il miglioramento degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali, anche per il conseguimento di risultati competitivi;
- **attività fisica adattata**: ogni attività fisica o sportiva che può essere praticata da individui limitati nelle loro capacità fisiche e mentali o da alterazioni delle grandi funzioni. L'attività fisica adattata (AFA) si rivolge sia a soggetti con bisogni educativi speciali e sociali che a persone affette da patologie croniche non trasmissibili in condizioni cliniche stabili. Comprende le attività fisiche e/o sportive proposte attraverso differenti modalità organizzative e strategie didattiche, finalizzate alla prevenzione, al ri-adattamento, ri-funzionalizzazione, alla post-riabilitazione, rieducazione ed educazione delle persone con bisogni speciali e diversamente abili e/o anziane;
- **impianto sportivo**: qualsiasi spazio attrezzato, all'aperto o al chiuso, preposto allo svolgimento di attività di natura principalmente sportiva;
- **area sportiva attrezzata**: qualsiasi area, anche non espressamente destinata all'uso sportivo, purché dotata di attrezzature o spazi adeguati alle esigenze della pratica sportiva;
- **attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili**: attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, ivi compresi gli ausili sportivi funzionali all'espletamento dell'attività sportiva da parte di cittadine e cittadini disabili;

4. L'attività fisico-motoria generalmente intesa può per comodità essere distinta a sua volta in:

- **attività agonistica**, quale modalità di esercizio della pratica motorio-sportiva a qualsiasi livello, anche inserita in un sistema organizzato per il perseguimento di un risultato sportivo, attraverso il confronto con soggetti della stessa tipologia;
- **attività amatoriale**, quale modalità d'esercizio della pratica motorio-sportiva a qualsiasi livello, anche non inserita in un sistema organizzato, finalizzata al miglioramento del proprio stato di benessere, attraverso qualsiasi espressione della pratica sportiva.

5. Ai fini del presente Regolamento le suddette definizioni assumono carattere indicativo, non perentorio, fermi restando le finalità e gli obiettivi di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e delle attività fisico-motorie a qualsiasi livello praticate, anche a titolo puramente ludico-ricreativo, come al seguente art. 2.

6. Si richiamano inoltre i medesimi acronimi di cui all'art. 1-bis comma 2 della Legge Regionale.

Art. 2 - Finalità ed Obiettivi dell'attività di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive, fisico-motorie e ludico-motorie-ricreative

1. Il Comune di CARMIANO nel rispetto dei principi ispiratori della normativa regionale sopra richiamata, promuove l'attività sportiva, l'attività fisico-motoria e quella ludico-motoria-ricreativa intendendo per essa il complesso di attività finalizzate oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell'Individuo valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici.
2. Gli impianti sportivi comunali, comprese le relative attrezzature a corredo, sono diretti a soddisfare gli interessi generali della collettività in materia di promozione dell'attività sportiva, fisico-motoria, ludico-ricreativa e sociale, anche con progetti finalizzati ad avvicinare bambini e giovani allo sport, allo scopo di perseguire il completo benessere fisico e psichico della persona.
3. Il Comune persegue nell'ambito degli indirizzi approvati dalla Regione con la citata L.R. 33/06 le seguenti finalità:
 - a) diffusione dell'attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini di ogni fascia d'età;
 - b) pratica dell'attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - c) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l'attività fisica con corrette abitudini alimentari;
 - d) promozione dell'attività fisica per i diversamente abili finalizzata all'integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
 - e) promozione dell'attività fisica come strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
 - f) diffusione di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
 - g) valorizzazione del talento agonistico;
 - h) promozione delle attività educative per l'attività fisica negli istituti scolastici;
 - i) realizzazione di nuovi impianti sportivi pubblici e relativa manutenzione anche in sinergia tra pubblico e privato;
 - j) adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell'utilizzo da parte della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale;
 - k) promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extrascolastico;
 - l) tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali;
 - m) tutela e valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
 - n) organizzazione diretta o indiretta di iniziative o eventi di particolare rilevanza.

Art. 3 - Classificazione degli Impianti Sportivi e relative forme di gestione

1. Come richiamato all'art. 1 comma 3 del presente regolamento, per Impianto Sportivo si intende lo spazio all'aperto (*outdoor*) o al chiuso (*indoor*) destinato alla pratica di attività principalmente sportiva, costituito in generale da:

- > spazi per attività sportiva (ad es.: campi di calcio, di basket, da tennis, piste di atletica, piste di pattinaggio, palestre, stadi, palazzetti dello sport, ecc.);
 - > spazi per i servizi di supporto (ad es.: spogliatoi e servizi annessi, deposito, uffici, ecc.)
 - > spazi per servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva (ad es.: sede sociale, spazi e/o locali per somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalla vigente normativa, ecc.)
2. Alla data di adozione del presente Regolamento vengono individuate le seguenti tipologie di impianti e la loro relativa classificazione:
- IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI di PUBBLICA FRUIZIONE: [vedere **Allegato "A"**]
Tali impianti sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive del cittadino ed allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, nel rispetto delle modalità di gestione di cui al presente Regolamento.
 - PALESTRE SCOLASTICHE: [vedere **Allegato "B"**]
Tali impianti (n. 4 palestre) sono destinati prioritariamente all'attività della scuola di rispettiva appartenenza. In orario extrascolastico le palestre possono tuttavia essere destinate all'utilizzo per attività sportive della collettività, nel rispetto delle modalità di gestione di cui al presente Regolamento, della Legge Regionale e delle specifiche norme di indirizzo emanate dal MIUR e dall'Ufficio Scolastico regionale (USR).
3. Ogni eventuale diversa classificazione, aggiornamento o aggiunta di impianti sportivi all'interno degli Allegati "A" e "B" viene stabilita con provvedimento della Giunta Comunale. Resta fatta salva, in tali circostanze, la piena operabilità del presente Regolamento sino a sua espressa sostituzione, integrazione o caducazione in forza di nuove disposizioni di legge sovra-ordinate, adottate da parte del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Principi generali relativi alla gestione

1. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e d'imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza, parità di trattamento e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili nei medesimi impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale ed alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.
2. La gestione degli impianti deve essere finalizzata inoltre alla promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sul tema dell'attività motoria al fine del raggiungimento del benessere psico-fisico e della socialità dell'individuo valorizzando gli aspetti sociali, salutistici ed etici.
3. L'Amministrazione Comunale di CARMIANO, riconoscendone il valore, promuove l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti quali S.S.D. e A.S.D. (Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche), E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva), Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciuti in primis dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paraolimpico), affidando in via preferenziale a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi e delle procedure di trasparenza contenute nel presente Regolamento.

4. Le Associazioni o Enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso di tutti i cittadini agli impianti, delle pari opportunità, dei soggetti diversamente abili, degli anziani, favorendo la pratica di attività sportive, fisico-motorie, ludico-ricreative e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici.
5. A tale scopo le Associazioni devono manifestare la loro disponibilità ad intraprendere rapporti di collaborazione con gli uffici comunali al fine di favorire l'accesso alle attività motorie di minori segnalati dai servizi stessi, applicando anche forme di accesso gratuite, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Art. 5 - Criteri di utilizzo degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi sono strutture prioritariamente destinate all'uso pubblico ed alla pratica sportiva professionistica, dilettantistica, giovanile, scolastica, amatoriale e promozionale, subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui all'art. 1 e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse.
2. Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni *extra sportive* quali, a titolo esclusivamente esemplificativo ma non esaustivo:
 - attività culturali;
 - attività religiose;
 - spettacoli musicali e simili;
 - assemblee, convegni, congressi e seminari;

nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o dei regolamenti secondo le procedure contemplate dal Regolamento e nel rispetto del perseguimento dei principi di cui al precedente art. 2.

Art. 6 - Modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e soggetti affidatari

1. Qualora il Comune ritenga di non procedere alla gestione diretta dei propri impianti sportivi procederà nei modi seguenti:
 - a) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a Società Sportive ed Associazioni Sportive Dilettantistiche (SSD e ASD), Enti di Promozione Sportiva (EPS), Discipline Sportive Associate (DSA) e Federazioni Sportive Nazionali (FSN) affiliate al CONI/CIP ovvero da questi Comitati comunque riconosciute, individuate **previo esperimento di apposite procedure di selezione ad evidenza pubblica come stabilito dalla normativa vigente;**
 - b) solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui alla lettera a), mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto, e comunque nel rispetto delle norme dettate dal codice degli appalti;
 - c) in ogni caso, il soggetto affidatario dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. e quelli di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi e dovrà inoltre conformare la propria gestione alle finalità di cui all'art. 18 della L.R. 33/06 e ss.mm.ii. e all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 7 – Criteri informativi per affidamento della gestione a soggetti terzi e requisiti per la valutazione dei soggetti richiedenti

1. L'affidamento in gestione avverrà mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle finalità, dei criteri e dei requisiti di cui agli artt. 18-19-20 della Legge Regionale n. 33/06 e ss.mm.ii. In particolare, i Concessionari dovranno documentare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del citato D.Lgs. n. 50/16.
2. I principali criteri informativi dell'affidamento in gestione sono pertanto i seguenti:
 - a) uso degli impianti sportivi aperto a tutti i cittadini e a tutte le cittadine;
 - b) ricorso alle procedure a evidenza pubblica come modalità preferenziale di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati fra quelli in possesso dei requisiti di legge;
 - c) differenziazione delle procedure di selezione in funzione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
 - d) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti non affidatari di cui all'articolo 19 comma 4 della Legge Regionale, che ne facciano richiesta all'Affidatario, purché in possesso degli stessi requisiti di quest'ultimo;
 - e) durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l'avvicendamento dei soggetti affidatari di cui all'articolo 19, comma 1 della Legge Regionale 33/06;
 - f) affidamento in gestione commisurato all'entità del programma degli investimenti, con particolare riferimento ai miglioramenti all'impianto sportivo e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare (art. 20 comma 2 lett. b) della L.R. 33/06);
 - g) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione (programma di gestione, con indicazione delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso);
 - h) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'Impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, dell'anzianità di affiliazione a FSN, a EPS riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e DSA (art. 20 comma 1 L.R. 33/06);
 - i) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
 - j) garanzia della compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico;
 - k) stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente titolo.

Art. 8 - Convenzione

1. La gestione viene regolamentata con apposita convenzione concernente i compiti e gli obblighi del Gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed

alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso nel rispetto del presente Regolamento e di quanto approvato nell'Avviso, oltre che nell'offerta presentata in sede di gara.

2. La convenzione può prevedere la possibilità per il soggetto affidatario, qualora ne ricorrano i presupposti logistici, di utilizzo integrato dell'impianto con piccole attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso (ad es. la gestione di mini punti-ristoro, la distribuzione di snack e bevande, ecc.), nonché la possibilità di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata, nel rispetto della disciplina che segue e di quanto previsto all'Art. 17 - Pubblicità, cartellonistica e segnaletica indicativa del presente Regolamento.
3. La convenzione inoltre prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e l'applicazione di sanzioni in caso di inadempienza degli obblighi assunti dal Gestore, da parte del Responsabile del Settore al quale è assegnato il patrimonio e/o il servizio relativo agli impianti sportivi.

Art. 9 - Utilizzo di palestre scolastiche

1. Il Comune, previo accordo, stipula convenzioni con le istituzioni scolastiche, secondo criteri di economicità e razionalità, per l'utilizzo delle palestre in orari extrascolastici, compatibilmente con le esigenze delle attività didattiche e sportive delle stesse scuole, sempre con i soggetti di cui al precedente art. 6., individuati previo avviso pubblico.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, per le pulizie, per la custodia dell'impianto sportivo ed il relativo riparto degli oneri.

Art. 10 - Obblighi, oneri e responsabilità a carico dei Gestori

1. Il Gestore dovrà presentare prima dell'inizio dell'anno sportivo (quindi improrogabilmente entro il 31 luglio) un documento da cui risulti la proposta di calendario e la ripartizione oraria delle attività. Tale documento denominato "*Piano di Utilizzo*" dovrà comprendere anche le richieste pervenute da società/associazioni diversi dal Gestore che facciano richiesta di utilizzo degli impianti sportivi sempre per lo svolgimento di discipline ed attività nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.
2. Entro i medesimi termini di cui sopra il Gestore dovrà presentare anche il Bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio trascorso.
3. Il Piano di Utilizzo, unitamente ad altre eventuali richieste pervenute direttamente all'Amministrazione Comunale, il Bilancio di previsione con il Rendiconto di Gestione ed il Piano delle Tariffe, saranno oggetto di apposita valutazione al fine di tutelare la finalità pubblica degli impianti.
4. In capo al Gestore dell'impianto, secondo quanto sarà dettagliato nelle convenzioni, resta l'obbligo:
 - a) della gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti, la pulizia, il controllo e la vigilanza sugli accessi, la manutenzione ordinaria nonché l'utilizzo degli impianti nel rispetto delle normative di sicurezza e nel rispetto del presente Regolamento;
 - b) di intestare a proprio nome i contratti di fornitura delle utenze assumendone i relativi costi, salvo i casi di impianti ad uso scolastico per i quali l'Amministrazione può ritenere il mantenimento dell'intestazione diretta a proprio nome, recuperando

- poi i costi per le utenze e/o determinando per questi ultimi un canone forfettario fissato dal Responsabile comunale del Patrimonio o del Servizio Impianti Sportivi;
- c) dell'utilizzo e del razionale sfruttamento degli spazi sportivi secondo le modalità e gli orari indicati nel Piano di utilizzo redatto annualmente;
 - d) dell'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti da parte degli assegnatari;
 - e) dell'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto (se di proprietà comunale);
 - f) della stipula di apposita assicurazione di responsabilità civile terzi (RCT);
 - g) della stipula di apposita assicurazione (RCO) che lasci indenne il Comune per danni alle strutture, impianti, arredi, attrezzature, ecc.;
 - h) del rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e pertinenti, ivi incluse quelle rivenienti dall'eventuale adozione e dal rispetto di particolari protocolli sanitari, di igiene, di prevenzione e di tutela dell'incolumità e della salute pubblica;
 - i) di ogni altro onere e adempimento secondo le forme e le modalità indicate nel capitolato di gara e che saranno trasfuse nella convenzione.
5. Per le attività e le manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive specifiche, gli utenti/gestori devono provvedere a loro cura e spese, previa espressa autorizzazione comunale dei Servizi tecnici competenti qualora necessaria, alla fornitura in parola e alle relative operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio al regolare svolgimento delle altre attività.
6. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dal Gestore senza alcuna responsabilità da parte del Comune di CARMIANO. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e/o al Gestore ove presente e sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i pareri e i nulla osta previsti dalle leggi.
7. Il Gestore è l'unico responsabile dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate - e in ogni caso per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti persone ed atleti - per eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone, oltre che per l'ingresso di estranei nell'impianto, manlevando il comune da ogni tipo di responsabilità.
8. Sarà cura del Gestore garantire il rispetto delle disposizioni inserite nel presente Regolamento da parte di tutti gli utenti.

Art. 11 - Durata

1. La durata della convenzione sarà stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo, anche in relazione alla tipologia della concessione.

Art. 12 - Canone

1. Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune, sulla base della tipologia della concessione sottoscritta, un canone annuo, il cui importo sarà determinato dai competenti uffici, anche in relazione alla natura, alla durata ed alla tipologia della

concessione. L'importo così determinato dovrà essere adeguatamente motivato all'Amministrazione Comunale con una relazione redatta dal Responsabile del Servizio.

2. Eventuali agevolazioni da riconoscere per progetti gestionali di natura sportiva ritenuti particolarmente meritori potranno essere riconosciute solo ad opera del Consiglio Comunale.

Art. 13 - Uso degli impianti da parte del Comune per manifestazioni

1. Il Comune ha la facoltà di disporre, per un certo numero di ore/giorni e secondo le modalità esplicitate nella convenzione, di tutti gli impianti per consentire:
 - a) lo svolgimento di attività educativa, formativa e motoria generale, gestita direttamente dall'Amministrazione comunale o attraverso la collaborazione della scuola o dei vari enti di promozione, rivolta ai ragazzi in età scolare, agli adulti, ai diversamente abili o agli anziani;
 - b) lo svolgimento di assemblee, convegni, congressi, seminari di studio, incontri divulgativi ecc. gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale o patrocinati dalla medesima e aperti gratuitamente al pubblico o a specifiche fasce d'utenza.
2. Per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di cui al comma 1, che abbiano pertanto carattere straordinario o di evento, ma organizzate esclusivamente da associazioni terze e dunque senza il coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale, gli enti richiedenti dovranno provvedere ad inoltrare apposita istanza scritta indirizzata all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima della data prevista per l'iniziativa stessa. La richiesta, che dovrà contenere la dichiarazione di rispetto delle norme di utilizzo previste nel presente Regolamento, verrà trasmessa entro 7 giorni al Gestore che dovrà confermare o meno l'eventuale utilizzo nei successivi 7 giorni.
3. Per le iniziative di cui al comma 2 le associazioni e/o gli enti interessati devono corrispondere al Gestore le spese in quota-parte sopportate dallo stesso per utenze, pulizia e custodia determinate in maniera forfettaria, anche in ragione della rilevanza sociale dell'evento.

Art. 14 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti

1. Per l'uso di tutti gli impianti sportivi, gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa.
2. Per gli **impianti a gestione diretta le tariffe sono approvate con apposito atto della Giunta Comunale** che le differenzia per tipo di impianto e fasce di utenza, anche in considerazione del tipo di disciplina, della natura dell'attività praticata (ad es., differenziando tra allenamenti e manifestazioni/gare) e prevedendo, se del caso, forme di abbonamento.
Possono inoltre essere stabilite forme di agevolazioni per attività a scopo di beneficenza. Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso, le manifestazioni sportive organizzate dalle istituzioni scolastiche di CARMIANO per i propri gruppi sportivi e dalle società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili).
3. Per gli **impianti non gestiti direttamente dal Comune**, il Concessionario presenta annualmente unitamente al Piano di Utilizzo delle attività di cui all'art. 10 la previsione del Piano delle Tariffe, con l'indicazione dei prezzi di accesso da applicare agli utenti e da introitare direttamente; tale piano delle tariffe sarà oggetto di apposita valutazione e, nel caso, di opportuna concertazione entro una forbice di valori prestabilita dall'Amm.ne Com.le sin dall'atto della procedura di affidamento

anche al fine di tutelare la finalità pubblica degli impianti stessi, e l'imparzialità nelle assegnazioni degli spazi, in accordo con lo spirito della Legge Regionale.

4. Le tariffe dovranno essere esposte a cura dei concessionari (o del Comune nel caso di impianti a gestione diretta), in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati. Il Comune ha facoltà inoltre di pubblicare il Piano delle Tariffe, opportunamente concertato ai sensi del comma 3., sul proprio sito web istituzionale, se del caso aggiornandolo annualmente.

Art. 15 - Manutenzioni

1. Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie sono a carico del Concessionario. Sono a carico del Comune tutte le altre spese, relative ad interventi sulla parte strutturale dell'Impianto, purché non derivanti chiaramente da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.
2. In particolare, durante la convenzione restano a carico del Gestore le manutenzioni ordinarie dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni, delle pertinenze e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso, fatte salve eventuali previsioni diverse previste nel bando e/o nel capitolato di gara.
3. L'onere riguardante il pagamento delle utenze (acqua, fogna, luce, gas) è posto a carico del convenzionato.

Art. 16 - Orario di Apertura

1. Gli orari di apertura degli impianti dovranno garantire la possibilità di accesso nelle fasce di maggiore richiesta, comunque nel rispetto del principio di uniformità di utilizzo sull'intero territorio comunale.
2. L'orario di apertura degli impianti deve rispettare quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, ivi incluse quelle in materia di inquinamento acustico in relazione allo svolgimento di attività sportive rumorose.

Art. 17 - Pubblicità, cartellonistica e segnaletica indicativa

1. La cartellonistica pubblicitaria, la pubblicità fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale previo pagamento degli eventuali oneri tributari previsti dalla normativa vigente in favore dell'Ente e/o del Gestore secondo la tipologia della concessione. Non sono invece soggette ad oneri le sponsorizzazioni. In ogni caso ogni introito a qualunque titolo percepito dal Gestore deve essere rendicontato nelle scritture contabili. In linea generale si stabilisce comunque che:
 - il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divolto e usato come arma impropria;
 - il Concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano

derivare a terzi, esonerando in tal modo l'Ente da ogni e qualsivoglia responsabilità;

- il Comune conserva in ogni caso il diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessario raggiungano la collettività.
- 2. Il Gestore dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con il Comune recante, dopo la dicitura "Comune di CARMIANO" l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, le discipline sportive, le tariffe e le agevolazioni praticate.
- 3. Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti in bacheca, in maniera ben visibile.
- 4. Il Concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e dei regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.
- 5. Il Concessionario dell'Impianto può richiedere ai competenti servizi comunali l'installazione di segnaletica indicativa per agevolare il raggiungimento delle sedi di svolgimento delle attività sportive o motorie, nel rispetto del Codice della Strada e degli altri regolamenti vigenti al riguardo.

Art. 18 - Custodia

1. Il soggetto convenzionato provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
2. La società convenzionata si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature.

Art. 19 - Revoca

1. Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli disposti dall'Amministrazione comunale, e/o di quant'altro sia di nocimento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione, sarà richiesto il pagamento a favore del Comune di una penale prestabilita nella convenzione.
2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel presente Regolamento accertati dal RUP/DEC di cui all'art. 21, sarà da costui disposta la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni e nulla in tali fattispecie sarà invece riconosciuto al Concessionario inadempiente.
3. Possono essere considerati motivi di revoca a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
 - grave compromissione dell'igiene (in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce);
 - gravi inadempienze relativamente all'attuazione di eventuali opere di investimento programmate e concordate, riportate nella convenzione;

- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze.

Art. 20 - Presa in consegna e restituzione dell'impianto

1. All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del soggetto convenzionato, sarà redatto apposito verbale in contraddittorio che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili constatabile al primo accesso, anche un'annotazione sulla generale condizione igienico-edilizia della struttura. A supporto del verbale può essere allegata adeguata documentazione fotografica o riprese video.
2. Analogo verbale sarà redatto al termine del rapporto contrattuale.
3. Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipato della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale dovrà essere riconsegnato al Comune nel normale stato d'uso e manutenzione derivante dalla diligenza del buon padre di famiglia, libero da persone o cose non di proprietà comunale, entro 45 giorni.

Art. 21 - Responsabilità del Procedimento - RUP/DEC

1. Alle procedure di affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi cittadini, nonché a tutte le attività di programmazione e controllo da esse scaturenti, provvede di norma il Responsabile del Patrimonio designato dal Comune. In determinati casi, ove ritenuto opportuno e previo motivato provvedimento della Giunta Comunale, tali procedure possono essere affidate al Responsabile del Settore al quale in base alla struttura organizzativa dell'Ente vengono assegnati gli impianti sportivi.
2. Il Responsabile del Patrimonio/Settore diviene quindi RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le procedure di affidamento in gestione e, ove non diversamente disposto dall'Organo Esecutivo dell'Ente, dopo la sottoscrizione della convenzione ne diviene anche il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), preposto alle attività di monitoraggio e controllo del rispetto dei termini della convenzione medesima. Il Responsabile del Patrimonio/Settore può altresì, con proprio provvedimento motivato, individuare un altro soggetto tra quelli dell'organigramma comunale che siano alle proprie dipendenze, cui demandare le mansioni di RUP/DEC.
3. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da attività delle scuole è determinato anch'esso dal predetto competente Servizio sulla base delle norme vigenti e delle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.
4. L'uso degli impianti sportivi comunali ha in ogni caso il proprio fondamento in una convenzione soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale. Tale convenzione consente di esercitare esclusivamente le attività sportive in essa indicate.

Art. 22 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa in materia di promozione, diffusione e pratica dello sport, dell'attività fisico-motoria, ludico-ricreativa e assimilabile, vigente a livello nazionale e regionale.
2. Per tutto quanto inerente il rispetto degli obblighi scaturenti dalle convenzioni, laddove non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio al Codice Civile e, per quanto compatibile, al Codice dei Contratti Pubblici.